#### Comune di Crotone



Settore 8 - Attività produttive e valorizzazione del territorio

# COPIA Determinazione dirigenziale Del 12/12/2022 N. 2271

Responsabile del procedimento: Avv. Francesco Marano

Oggetto: Deliberazione Consiglio Comunale n. 145 del 26 novembre 2021. Stadio E. Scida.

Proroga fino al 30 giugno 2023 della Convenzione Reg. 700 del 17/10/2016 per come

modificata ed integrata dalla Convenzione rep. 911 del 07/06/2022.

### Il Dirigente

#### Premesso che:

il Comune di Crotone è proprietario dello Stadio Comunale "Ezio Scida", sito in Crotone, Via Giovanni Paolo II, destinato alla pratica sportiva del calcio ed in particolare alla disputa delle partite dei campionati federali nazionali ed internazionali organizzati dalla FIGC, nonché, eventualmente, alla pratica delle altre discipline sportive compatibili con l'impianto;

il "Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi Comunali", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 27/06/2012, successivamente modificato, da ultimo, con deliberazione del Commissario straordinario nelle funzioni di Consiglio Comunale n. 26 del 19/06/2020, dispone, all'art. 24, comma 1, che: "Non è soggetto alla disciplina del presente regolamento l'impianto sportivo E. Scida, che per la tipologia rivolta essenzialmente alle attività svolte dalla massima società di calcio – esercita su detto impianto l'attività programmata dalla F.I.C.C. secondo le direttive impartite dalla Lega calcio";

con Convenzione Reg. 700 del 17/10/2016, stipulata tra il Comune di Crotone e la Società FC Crotone srl e modificata con addendum sottoscritto in data 20.10.2016, lo stadio comunale "E. Scida" è stato concesso in uso alla Società FC Crotone srl per la durata di anni due, decorrenti dalla stipula della stessa convenzione, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni in mancanza di disdetta di una delle due parti;

non essendo intervenuta disdetta alla scadenza del biennio, la convenzione si è tacitamente rinnovata fino al 17 ottobre 2020;

Visto l'art. 216, "(Disposizioni in tema di impianti sportivi), comma 2, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, che testualmente dispone: "2. In ragione della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e del regime di ripresa graduale delle attività medesime disposta con i successivi decreti attuativi nazionali e regionali, le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, di impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite, anche attraverso la proroga

della durata del rapporto, comunque non superiore a ulteriori tre anni, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. La revisione del rapporto concessorio può essere concordata anche in ragione della necessità di fare fronte ai sopravvenuti maggiori costi per la predisposizione delle misure organizzative idonee a garantire condizioni di sicurezza tra gli utenti e ai minori ricavi dovuti alla riduzione del numero delle presenze all'interno degli impianti sportivi. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tale caso, il concessionario ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti ((...)), nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto.";

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 145 del 26 novembre 2021, avente ad oggetto "Stadio Comunale "Ezio Scida". Approvazione schema di convenzione per la proroga dell'affidamento alla Società F.C. Crotone s.r.l.";

Dato atto che con la predetta deliberazione è stato approvato lo schema di convenzione, allegato alla stessa delibera, con il quale vengono disciplinati i rapporti economici pregressi derivanti dalla Convenzione Reg. 700 del 16.10.2016, e, in applicazione dell'art. 216, comma 2, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, viene disposta la proroga del rapporto di concessione di cui alla convenzione Reg. 700 del 16 ottobre 2016 fino alla data del 16 ottobre 2022, con possibilità di ulteriore estensione della proroga, da attuarsi anche mediante uno scambio di note tra le parti, fino al 30 giugno 2023, quale termine previsto della stagione calcistica 2022/2023;

Vista la determina dirigenziale n. 2276 del 28/12/2021, avente ad oggetto "Delibera del Consiglio Comunale di Crotone n. 145 del 26.11.2021. Stadio Comunale "Ezio Scida". Approvazione schema di convenzione per l'affidamento alla Società F.C. Crotone s.r.l", con la quale si è preso atto della delibera del Consiglio Comunale n. 145 del 26 novembre 2021 e dello schema di convenzione ad essa allegato ed è stato disposto di procedere alla stipula della convenzione con la Società FC Crotone srl per la concessione della disponibilità dello stadio comunale "E.Scida" fino al 17/10/2022, con possibilità di estensione della proroga fino al 30 giugno 2023;

**Vista** la Convenzione rep. 911 del 07/06/2022 stipulata tra il Comune di Cartone e la Società F.C. Crotone s.r.l., relativa alla proroga della concessione di uso dello Stadio E. Scida;

Considerato che permangono i presupposti previsti da citato art. 216, comma 2, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, nonché l'interesse del Comune di Crotone e della Società F.C. Crotone s.r.l., che nel giugno 2022 ha richiesto ed ottenuto la licenza d'uso e concessione di disponibilità dello stadio per tutta la stagione calcistica 2022/2023, alla estensione della proroga fino al 30 giugno 2023;

**Viste** la richiesta della Società F.C. Crotone s.r.l. acquisita a protocollo in data 14/06/2022 con il n. 0045576 e la nota del Comune di Crotone prot. 0045716 del 14/06/2022, relative alla licenza d'uso ed alla concessione di disponibilità dello stadio per il campionato nazionale di calcio serie C e delle partite amichevoli relativi alla stagione calcistica 2022/2023;

Considerato che l'estensione della proroga fino al 30 giugno 2023 del rapporto concessorio è espressamente

prevista dallo schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale n. 145 del 26 novembre 20210 nonché nella convenzione rep. 911 del 07/06/2022, sottoscritta tra il Comune di Crotone e la Società FC Crotone srl;

Dato atto che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione (L. n. 190/2012), al vigente Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – (PTCPC) del Comune di Crotone ed al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013), non esistono situazioni di conflitto di interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del responsabile e del dirigente che adotta l'atto finale;

#### Visti:

- la deliberazione del Consiglio Comunale del 14 luglio 2022, n. 66, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024;
- la deliberazione del Consiglio Comunale del 14 luglio 2022, n. 67, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e relativi allegati;
- la deliberazione della Giunta Comunale del 12 agosto 2022, n.305, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione/Piano degli Obiettivi (PEG/PdO) per il triennio 2022-2024 e del Piano della Performance 2022 e disposta l'assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi;
- la Delibera della Giunta Comunale del 8 marzo 2022, n. 83, e successive modificazioni del 12 maggio 2022, n 184, con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Ente, composto dal nuovo Organigramma, comprensivo dell'elenco delle macrofunzioni assegnate ai settori, articolati in servizi ed uffici, e del nuovo funzionigramma, contenente la distribuzione delle linee funzionali assegnate alle unità organizzative di massima dimensione;
- il Decreto sindacale del 11 marzo 2022, n.16, che assegna all'Avv. Francesco Marano la direzione del Settore 2 "Servizi alla persona";

#### Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 216, comma 2, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77;
- lo Statuto del Comune di Crotone;
- il regolamento comunale n. 26 del 19.06.2020 ed in particolare l'art. 24, comma 1, nella parte in cui si dispone che "Non è soggetto alla disciplina del presente regolamento l'impianto sportivo E. Scida che per la tipologia rivolta essenzialmente alle attività svolte dalla massima Società di calcio esercita su detto impianto l'attività programmata dall'F.I.G.C. secondo le direttive impartite dalla Lega Calcio";

#### **DETERMINA**

- 1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante sostanziale del presente atto.
- 2. Di disporre, in forza di quanto previsto nello schema di convenzione approvato dal Consiglio comunale di Crotone con deliberazione n. 145 del 26.11.2021 e nella convenzione rep. 911 del 07/06/2022, sottoscritta tra il

Comune di Crotone e la Società FC Crotone, la proroga della convenzione Reg. n. 700 del 17/10/2016, per come integrata e modificata dalla Convenzione rep. 911 del 07/06/2022, fino al 30 giugno 2022, ai sensi dell'art. 216, comma 2, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

- 3. Di approvare lo schema di convenzione da sottoscrivere con la Società FC Crotone s.r.l. allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
- 4. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs 267/2000.
- 5. Di dare atto che la presente determina non determina spese a carico del bilancio comunale.
- 6. Di dare atto che il responsabile del Procedimento è il sottoscritto dirigente del Settore 8 "Attività Produttive e valorizzazione del territorio", dott. Francesco Marano.
- 7. Di dare atto che, con separati atti, da adottare a seguito dell'incasso, si provvederà all'accertamento delle somme versate dalla Società FC Crotone srl a titolo di canone, al netto delle eventuali compensazioni con le somme dovute dal Comune di Crotone alla società per interventi di straordinaria manutenzione preventivamente autorizzati.

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio del Comune con le modalità previste dal Regolamento per l'organizzazione del servizio di deposito degli atti e del servizio di pubblicazione degli atti all'Albo Pretorio on line, approvato con delibera G.C. n. 324 del 14-10-2019.

# Il Dirigente f.to Avv. Francesco Marano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso
agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.

## Visto di regolarità tecnica

sulla determinazione in oggetto si attesta ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs 267/2000 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Dirigente f.to Avv. Francesco Marano